

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 67**  
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Santarelli  
*presentata in data 30 luglio 2021*

-----

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

**Art. 2**  
*(Interventi generali di sostegno alle famiglie attraverso i comuni)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:

- a) per la nascita o per l'adozione di figli;
- b) per progetti diretti a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
- c) per il sostegno della vita lavorativa e domestica, in particolare a tutela della sicurezza e della prevenzione degli infortuni;
- d) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche di coloro che non hanno la cittadinanza italiana, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore;
- e) per l'istituzione dei centri per la famiglia da assegnare in forma autogestita alle associazioni di settore quali luoghi di incontro per lo sviluppo di buone pratiche, il mutuo aiuto e iniziative di formazione per le coppie;
- f) per la costituzione delle scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore, con la modalità dell'autogestione da parte di associazioni riconosciute e di fatto;
- g) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico.

2. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta, di cui all'articolo 3, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

**Art. 3***(Consulta regionale per la famiglia)*

**1.** È istituita la Consulta regionale per la famiglia, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:

- a) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
- b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
- c) presenta proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche familiari;
- d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.

**2.** La Consulta è composta da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle famiglie e dei soggetti giuridici del terzo settore, operanti in almeno due province del territorio regionale, i cui fini statuari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia oppure che svolgono la loro attività prevalentemente a favore della famiglia;
- b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;
- c) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
- d) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
- e) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato dal direttore generale dell'ASUR;
- f) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale.

**3.** Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:

- a) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;
- b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani.

**4.** Sono membri di diritto della Consulta l'Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché il Presidente e il Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare.

5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.

6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.

7. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l'esame di argomenti specifici.

8. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

#### **Art. 4**

##### *(Istituzione del logo "Impresa amica della famiglia")*

1. È istituito il logo "Impresa amica della famiglia".

2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;

- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
- f) incontri con gli operatori del settore;
- g) la chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.

#### **Art. 5**

*(Valutazione di impatto familiare)*

1. La Valutazione di impatto familiare (VIF) è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.

2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono termini e modalità per l'acquisizione della VIF.

#### **Art. 6**

*(Istituzione della festa regionale della famiglia)*

1. È istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 3.

#### **Art. 7**

*(Interventi a favore delle famiglie numerose)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, verifica l'applicabilità di riduzione dell'addizionale Irpef regionale a favore delle famiglie numerose, secondo il criterio di una quota fissa per ogni figlio, che deve essere raddoppiata in caso di figlio con disabilità.

2. Si intende per famiglia numerosa un nucleo familiare con almeno tre figli a carico che non siano percettori di reddito superiore a cinquemila euro.

3. La Giunta regionale destina fondi statali e regionali a favore delle famiglie numerose secondo il criterio di una quota fissa di contributo per ogni figlio, che deve essere raddoppiata in caso di figlio con disabilità.

**Art. 8**

*(Tutela della maternità e promozione della vita)*

1. La Regione promuove e sostiene la vita nascente secondo la legislazione nazionale in vigore, in modo particolare nell'integrale attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

2. La Regione realizza, in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private, "Percorsi Vita" di accompagnamento e sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie, al fine di offrire tutte le conoscenze e le provvidenze che le leggi statali e regionali e gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione stanziava fondi dedicati e stipula convenzioni con soggetti giuridici pubblici e privati.

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale:

- a) organizzano le modalità del parto in anonimato;
- b) introducono la figura professionale dell'operatore di biofertilità e dell'animatore dei corsi genitori/figli, nonché dello psicologo perinatale all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia;
- c) favoriscono la presenza del volontariato specializzato e riconosciuto a sostegno dei "Percorsi Vita", della gravidanza per la maternità assistita e per il sostegno nel post-aborto naturale e nell'interruzione volontaria della gravidanza.

**Art. 9**

*(Conciliazione dei tempi lavoro-famiglia)*

1. La Regione sostiene ogni iniziativa pubblica o privata volta alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro a beneficio dei genitori con figli minori e, in particolare:

- a) telelavoro per un genitore fino al terzo anno di vita del figlio;
- b) armonizzazione dei tempi di accesso ai servizi pubblici e degli orari di lavoro;
- c) promozione dei nidi aziendali, condominiali, domiciliari e agrinido;
- d) contributi economici a sostegno dei familiari che svolgono attività di cura a favore di membri del nucleo familiare secondo i principi e i criteri in vigore per l'assegno di cura e di accompagnamento.

**Art. 10**  
*(Adozioni e affido)*

1. La Regione eroga contributi alle associazioni riconosciute in albi nazionali o regionali che svolgano attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori non accompagnati.

2. La Regione eroga contributi una tantum alle famiglie adottanti e costanti nel tempo, unitamente ai comuni, alle famiglie affidatarie di minori non accompagnati.

3. La Regione sostiene le reti delle associazioni delle famiglie adottanti e affidatarie anche potenziando l'interscambio formativo e il mutuo aiuto.

4. L'ASUR potenzia i servizi socio-sanitari coinvolti in tutto il processo dell'affidamento familiare secondo le esigenze verificate nella gestione dell'anno precedente.

**Art. 11**  
*(Sostegno alle coppie in crisi e tutela della bigenitorialità)*

1. La Regione sostiene le coppie in crisi giuridicamente rilevanti e tutela la bigenitorialità attraverso interventi di natura formativa per gli operatori che si occupano di minori, con interventi di politica abitativa, attraverso il patrocinio gratuito in caso di conflitti all'interno della coppia, anche con l'attivazione di sportelli sia di consulenza ed assistenza legale extragiudiziale, sia relativi all'attivazione della mediazione familiare.

**Art. 12**  
*(Sostegno ai genitori nella cura ed educazione dei figli minori)*

1. La Regione sostiene i genitori nella cura e nell'educazione dei figli organizzando, attraverso gli ambiti territoriali sociali e i comuni, centri di aggregazione giovanile anche ai sensi della legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari) e della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani).

2. L'attività formativa e di assistenza per l'attività scolastica dei minori sarà svolta nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

**Art.13**  
*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 10 agosto 1998, n.30 (Interventi a favore della famiglia) è abrogata.

**Art.14**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.